

***Comune di CASTANA***  
***Provincia di Pavia***

**RELAZIONE TECNICA DI RICOGNIZIONE  
DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE  
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE**

***AL 31/12/2023***

***(Art. 20, c. 4, TUSP)***

***SCHEDE DI RILEVAZIONE***

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge. 29.12.2014 n° 190, articolo 1, commi 611 a 614) ha disposto che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare provvedimenti per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, con finalità di contenimento della spesa. Tale nuovo percorso si inseriva nel quadro di un obiettivo generale legato al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché di un obiettivo particolare volto, ove ne ricorrano i presupposti, alla riduzione del numero delle società pubbliche.

Successivamente il D. Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione", attuativo dell'art. 18 della legge delega n. 124/2015, è entrato in vigore il 23 settembre 2016 e, così come modificato dal D. Lgs. 100/2017, rappresenta la nuova disciplina in materia. Il decreto prescrive una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni in società direttamente e indirettamente detenute alla data del 23 settembre 2016, con l'adozione di una delibera ricognitiva e l'indicazione delle società oggetto di dismissione nonché la trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti.

In base all'articolo 20 del citato D.Lgs., le amministrazioni pubbliche effettuano entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a, del TUSP).

Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 e alla struttura istituita nell'ambito del Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 del TUSP.

I provvedimenti di rilevazione e razionalizzazione delle società partecipate devono essere comunicati alla struttura individuata all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4.

In data 23.11.2018 sono state pubblicate, da parte del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti, le Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20 D.Lgs 175/2016 ed il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 D.l. 90/2014 individuando il perimetro soggettivo ed oggettivo dell'adempimento.

Le linee guida hanno in primo luogo individuato il perimetro soggettivo (*Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*) ed il perimetro oggettivo (*le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo)*) dell'adempimento in oggetto.

Le linee guida hanno specificato che si parla di partecipazione indiretta quanto la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

# **RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Art. 20, c. 4, TUSP**

## **PREMESSA**

L'articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.

Tale relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per l'invio del provvedimento di revisione periodica.

Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:

- a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;
- b) sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica.

In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari; l'identificazione delle eventuali controparti.

Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione.

## RELAZIONE SUL PIANO DI ATTUAZIONE APPROVATO NEL 2024

Con delibera del Consiglio comunale n. 35 del 10 dicembre 2024, è stata approvata la ricognizione ordinaria ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs n. 175/2016 modificato dal D.lgs 100/2017 come dal prospetto sottostante:

### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZION E	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	02419480187	1,9533%	Mantenimento senza Razionalizzazione a seguito di fusione con decorrenza giuridica dal 01.01.2018	===  ===
GAL OLTREPO' PAVESE SRL	02648010185	0,773 %	Mantenimento ai fini accesso P.S.L. Oltrepo' pavese-programma di sviluppo rurale 2014-2020 misura 19 Regione Lombarda	
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO' PAVESE	01739350187	0,8116%	Mantenimento ai fini accesso P.S.L. Oltrepo' pavese-programma di sviluppo rurale 2014-2020 misura 19 Regione Lombarda	

**Partecipazioni indirette detenute attraverso: BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	PROPOSTA ESITO RILEVAZIONE	MOTIVAZIONE
<b>BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL</b>	01967760180	42,85%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione da parte della società tramite	
<b>PAVIA ACQUE S.c.ar.l.</b>	0234900187	16,17%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione da parte della società tramite	
<b>BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.</b>	12514870158	0,1537%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione da parte della società tramite	
<b>GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.</b>	01739350187	10,1066%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione da parte della società tramite	

Di seguito si fornisce relazione sullo stato di attuazione utilizzando le schede rese disponibili nel documento pubblicato dal dipartimento del Tesoro.

La relazione è predisposta sulla base delle informazioni ricevute dalla BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL.

**SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE****SCHEDA PARTECIPAZIONI NON PIU' DETENUTE****Fusione per incorporazione nella BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL DAL 01.01.2018****DATI ANAGRAFICI DELLE PARTECIPATE**

Codice Fiscale	01599690185
Denominazione	BRONI STRADELLA SPA

Codice Fiscale	00465790186
Denominazione	ACAOP SPA

Codice Fiscale	02210400186
Denominazione	<b><i>AQUA PLANET SRL</i></b>

# REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI Art. 20, c. 1, TUSP

## CRITERI DI ATTUAZIONE

Si procede, nella sezione seguente, alla ricognizione annuale delle partecipazioni detenute al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Tusp.

Ai fini della rilevazione occorre innanzitutto specificare la sussistenza della stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e lo svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4; in secondo luogo è necessario accertare se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2.

L'articolo 20, comma 2 individua sette situazioni di criticità da considerare ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni, di seguito elencate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, corredato da una relazione tecnica, deve riportare modalità e i tempi di attuazione, nonché una stima dei risparmi da conseguire. Una volta approvato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016 il piano deve essere oggetto di due specifici adempimenti:

- 1) la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 2) la comunicazione alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs 175/2016.


L'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo n. 175/2016 prevede espressamente che la mancata adozione del piano di razionalizzazione da parte degli enti locali "comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti".

Ai fini della redazione del presente provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, il Comune di Canneto Pavese ha n. 2 partecipazioni dirette: in BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL per la quota del 1,9533% e in GAL OLTREPO' PAVESE SRL per la quota del 0,773%.



## SEZIONE 1

### RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023



## SEZIONE 2

### RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite

#### PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL	02419480187	1,9533%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE	
GAL OLTREPO' PAVESE SRL	01739350187	0,773%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE	
FONDAZIONE PER LO SVIUPPO DELL'OLTREPO' PAVESE	017393550187	0,8116%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE	

Si evidenzia:

che il bilancio di esercizio della società Gal Oltrepò Pavese S.r.l. evidenzia un risultato positivo pari a Euro 46.155,00 al 31/12/2023;

che il Bilancio di esercizio della società Broni Stradella Pubblica Srl al 31.12.2023 evidenzia un risultato positivo pari a € 3.171,00;

## PARTECIPAZIONI INDIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALL'ENTE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	01967760180	42,85%	0,8370%	MANTENIMENTO	
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO	12514870158	0,1537%	0,0030%	MANTENIMENTO	
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	16,17%	0,3158%	MANTENIMENTO	
GAL OLTREPO' PAVESE SRL	02648010185	10,1066 %	0,1974%	MANTENIMENTO	